Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 130 del 7 giugno 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 giugno 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 119

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreti concernenti trattamenti straordinari di integrazione salariale.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 maggio 2010.

Assegnazione delle risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Emilia-Romagna. (Decreto n. 51870).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTA la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23 febbraio 2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Emilia Romagna € 60 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;
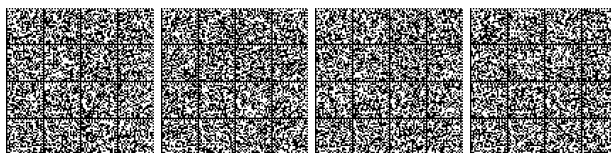
RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Emilia Romagna;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 60 milioni alla Regione Emilia Romagna al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART . 2

L'onere totale, pari complessivamente ad € 60 milioni, è così ripartito:

- € 32 milioni, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, graveranno sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- € 28 milioni, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, graveranno sullo stanziamento di cui all'art. 1, della delibera n. 70 del CIPE del 31 luglio 2009.

ART . 3

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Emilia Romagna, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Emilia Romagna sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A06712
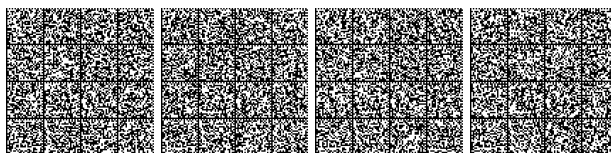
DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Unacoma Service Srl. (Decreto n. 51871).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) ed Emilia Romagna (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 27 luglio 2009, relativo alla società UNACOMA SERVICE SRL, unità di Roma (RM) e Bologna (BO), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (30.10.2009) ed Emilia Romagna (06.11.2009) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società UNACOMA SERVICE SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda UNACOMA SERVICE SRL in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Roma (RM) (16 lavoratori) e di Bologna (BO) (6 lavoratori), per il periodo dall'01.08.2009 al 31.07.2010 sospesi a zero ore con rotazione su base quindicinale;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 27.07.2009, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative della società UNACOMA SERVICE SRL, per il periodo dall'01.08.2009 al 31.07.2010, per i lavoratori così suddivisi:

- unità di Roma (RM) – 16 lavoratori sospesi a zero ore con rotazione su base quindicinale;
- Bologna (BO) - 6 lavoratori sospesi a zero ore con rotazione su base quindicinale.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 191.241,16 (centonovantaunomiladuecentoquarantauno/16).

Matricola INPS: 7034644705 / 1312790195

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 191.241,16 (centonovantaunomiladuecentoquarantauno/16), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A06713

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Abithal Service Spa. (Decreto n. 51872).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009) e Puglia (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 30 settembre 2009, relativo alla società ABITHAL SERVICES SPA, unità di Settimo Milanese (MI), Pomezia (RM) e Corato (BA), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (06.11.2009), Lombardia (24.11.2009) e Puglia (09.11.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ABITHAL SERVICES SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ABITHAL
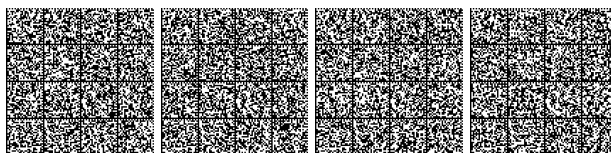
SERVICES SPA in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Settimo Milanese (MI) (10 lavoratori), Pomezia (RM) (5 lavoratori) e Corato (BA) (11 lavoratori), per il periodo dal 05.10.2009 al 04.10.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 30.09.2009, in favore di un numero massimo di 26 unità lavorative della società ABITHAL SERVICES SPA, per il periodo dal 05.10.2009 al 04.10.2010, per i lavoratori così suddivisi:

a) Unità di Pomezia (RM):

5 lavoratori sospesi a zero ore;

b) Unità di Corato (BA):

- *4 lavoratori sospesi a zero ore (di cui 1 a tempo determinato in scadenza il 31/12/2009);*
- *7 lavoratori a rotazione su base settimanale verticale, con riduzione oraria massima del 60%;*

c) Unità di Settimo Milanese (MI):

- *3 lavoratori sospesi a zero ore;*
- *7 lavoratori a rotazione su base settimanale verticale, con riduzione oraria massima del 60%;*

A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’Occupazione viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 343.351,42 (trecentoquarantatremilatrecentocinquantauno/42).

Matricola INPS: 4958559830

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 343.351,42 (trecentoquarantatremilatrecentocinquantauno/42), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06714

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Incico Spa. (Decreto n. 51873).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) ed Emilia Romagna (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 21 settembre 2009, relativo alla società INCICO SPA, unità di Ferrara (FE) e Sesto S. Giovanni (MI), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (04.11.2009) ed Emilia Romagna (13.10.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società INCICO SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda INCICO SPA in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Ferrara (FE) (8 lavoratori) e Sesto S. Giovanni (MI) (6 lavoratori), per il periodo dal 21.09.2009 al 20.09.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 21.09.2009, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative della società INCICO SPA, dipendenti presso le sedi di Ferrara (FE) (8 lavoratori) e Sesto S. Giovanni (MI) (6 lavoratori), per il periodo dal 21.09.2009 al 20.09.2010.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà fino ad un massimo del 50%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 121.959,88 (centoventiunomilanovecentocinquantanove/88).

Matricola INPS: 2901446923

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 121.959,88 (centoventiunomilanovecentocinquantanove/88), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A06715

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Edilviadana Srl. (Decreto n. 51874).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) ed Emilia Romagna (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 13.10.2009, relativo alla società EDILVIADANA SRL, unità di Viadana (MN), Dosolo (MN), Brescello (RE) e Mezzani (PR), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (24.11.2009) ed Emilia Romagna (01.12.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società EDILVIADANA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda EDILVIADANA SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Viadana (MN), Dosolo (MN), Brescello (RE) e Mezzani (PR), per il periodo dal 02.11.2009 all'01.05.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 13.10.2009, in favore di un numero massimo di 20 unità lavorative, della società EDILVIADANA SRL, dipendenti presso le sedi di:

- Viadana (MN) – 11 lavoratori;
- Dosolo (MN) – 2 lavoratori;
- Brescello (RE) – 6 lavoratori;
- Mezzani (PR) – 1 lavoratore.

per il periodo dal 02.11.2009 all'01.05.2010.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà per 88 ore mensili per n. 20 addetti attraverso la rotazione verticale, con un uso stimato di ore pari a 10.560 (11 giorni al mese per ogni lavoratore, pari ad una riduzione oraria di circa il 50%).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 87.099,20 (ottantasettemilanovantanove/20).

Matricola INPS: 4502467851

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 87.099,20 (ottantasettemilanovantanove/20), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06716

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Connect Srl. (Decreto n. 51875).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 3 novembre 2009, relativo alla società CONNECT SRL, unità di Milano (MI) e Pompei (NA), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Campania (16.11.2009) e Lombardia (24.11.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CONNECT SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
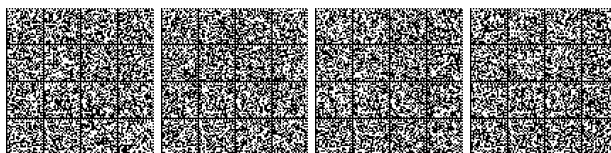
VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CONNECT SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Milano (MI) e Pompei (NA), per il periodo dall'01.11.2009 al 31.10.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 03.11.2009, in favore di un numero massimo di 13 unità lavorative della società CONNECT SRL, per il periodo dall'01.11.2009 al 31.10.2010, per le sedi di Milano (MI) (6 lavoratori) e Pompei (NA) (7 lavoratori).

A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’Occupazione viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l’Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 227.348,94 (duecentoventisettemilatrecentoquarantaotto/94).

Matricola INPS: 4958943718

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo per l’Occupazione, pari ad euro 227.348,94 (duecentoventisettemilatrecentoquarantaotto/94), graverà sullo stanziamento di cui all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06717

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società WSI Education Srl. (Decreto n. 51876).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) e Lazio (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 12.11.2009, relativo alla società WSI EDUCATION SRL, unità di Roma (RM), Milano (MI), Brescia (BS) e Crema (CR), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (18.01.2010) e Lazio (12.01.2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WSI EDUCATION SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WSI EDUCATION SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Roma (RM),

Milano (MI), Brescia (BS) e Crema (CR), per il periodo dal 23.11.2009 al 22.11.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 12.11.2009, in favore di un numero massimo di 78 unità lavorative, della società WSI EDUCATION SRL, dipendenti presso le sedi di Roma (RM) – (32 lavoratori), Milano (MI) – (42 lavoratori), Brescia (BS) - (2 lavoratori) e Crema (CR) – (2 lavoratori), per il periodo dal 23.11.2009 al 22.11.2010.
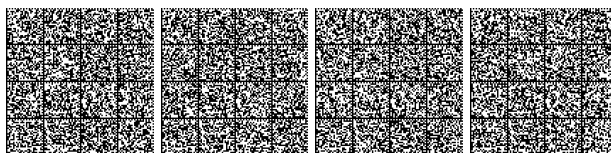
Le sospensioni saranno attuate secondo il seguente schema:

- Dal 23/11/2009 al 30/11/2009 – 57 lavoratori;
- Dall'01/12/2009 al 31/12/2009 – 61 lavoratori;
- Dall'01/01/2010 al 31/01/2010 – 61 lavoratori;
- Dall'01/02/2010 al 28/02/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/03/2010 al 31/03/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/04/2010 al 30/04/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/05/2010 al 31/05/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/06/2010 al 30/06/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/07/2010 al 31/07/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/08/2010 al 31/08/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/09/2010 al 30/09/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/10/2010 al 31/10/2010 – 78 lavoratori;
- Dall'01/11/2010 al 22/11/2010 – 78 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata

mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.307.444,15 (unmilionetrecentosettemilaquattrocentoquarantaquattro/15).

Matricola INPS: 3018664549

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 1.307.444,15 (unmilionetrecentosettemilaquattrocentoquarantaquattro/15), graverà sullo stanziamento di cui dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06718

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Panalex Srl. (Decreto n. 51877).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Regione Veneto (16.04.2009) e la Provincia di Bolzano (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16 dicembre 2009, relativo alla società PANALEX SRL, unità di Valdaora (BZ) e Albarè di Costermano (VR), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali la Regione Veneto (12.01.2010) e la Provincia di Bolzano (11.01.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società PANALEX SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PANALEX SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di unità di Valdaora (BZ) e Albarè di Costermano (VR), per il periodo dal 23.11.2009 al 22.11.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.12.2009, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative della società PANALEX SRL, per il periodo dal 23.11.2009 al 22.11.2010.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 314.883,90 (trecentoquattordicimilaottocentoottantatre/90).

Matricola INPS: 140927649400

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 314.883,90 (trecentoquattordicimilaottocentoottantatre/90), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A06719

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Sima International Airlines Service Srl. (Decreto n. 51878).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009), Toscana (16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 22 ottobre 2009, relativo alla società SIMA INTERNATIONAL AIRLINES SERVICE SRL, unità di Firenze (FI), Roma (RM) e Milano (MI), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (12.01.2010), Lombardia (18/01/2010) e Toscana (21.01.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SIMA INTERNATIONAL AIRLINES SERVICE SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SIMA INTERNATIONAL AIRLINES SERVICE SRL in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Firenze (FI) – (2 lavoratori), Roma (RM) (1 lavoratore) e Milano (MI) (5 lavoratori), per il periodo dall'01.11.2009 al 31.10.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data

22.10.2009, in favore di un numero massimo di 8 unità lavorative della società SIMA INTERNATIONAL AIRLINES SERVICE SRL, per il periodo dall'01.11.2009 al 31.10.2010, per i lavoratori così suddivisi:

- Unità di Milano (MI) – 5 lavoratori con contrazione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 40%;
- Unità di Firenze (FI) – 2 lavoratori con contrazione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 20%;
- Unità di Roma (RM) – 1 lavoratore con contrazione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 40%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 48.967,48 (quarantaottomilanovecentosessantasette/48).

Matricola INPS: 4924153806

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 48.967,48 (quarantaottomilanovecentosessantasette/48), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06720

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fidion Srl. (Decreto n. 51879).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) e Campania (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 11.12.2009, relativo alla società FIDION SRL, unità di Milano (MI) ed Acerra (NA), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (18.01.2010) e Campania (16.12.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FIDION SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FIDION SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Milano (MI) (13 lavoratori) ed Acerra (NA) (139 lavoratori), per il periodo dall'01.12.2009 al 30.11.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 11.12.2009, in favore di un numero massimo di 152 unità lavorative della società FIDION SRL, dipendenti presso le sedi di Milano (MI) (13 lavoratori) ed Acerra (NA) (139 lavoratori), per il periodo dall'01.12.2009 al 30.11.2010.
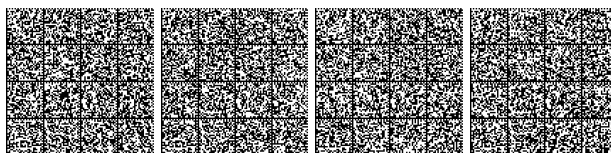
La contrazione dell'orario di lavoro, per n. 33 unità lavorative di Acerra (NA), sarà attuata fino ad un massimo del 40%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.316.496,38 (duemilionitrecentosedicimilaquattrocentonovantasei/38).

Matricola INPS: 4969336495

Pagamento diretto: SI
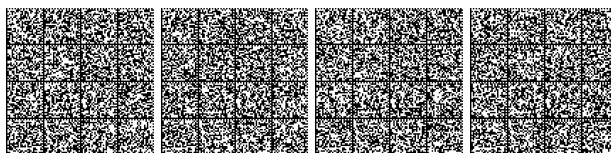
ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 2.316.496,38 (duemilionitrecentosedicimilaquattrocentonovantasei/38), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06721

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Maha Spa. (Decreto n. 51880).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16.04.2009), Calabria (22.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009) e Sicilia (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 22 luglio 2009, relativo alla società MAHA SPA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (26.10.2009), Emilia Romagna (26.10.2009) Regioni Campania (09.09.2009), Calabria (presente in accordo), Lombardia (24.11.2009), Puglia (31.07.2009), Piemonte (31.08.2009) e Sicilia (05.02.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MAHA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
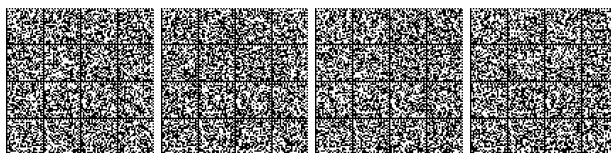
VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MAHA SPA in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Avellino (AV), Teverola (CE), Viterbo (VT), Castrovillari (CS), San Giuliano M. (MI), Brescia (BS), Modugno (BA), Brindisi (BR), Siracusa (SR), Ragusa (RG), Catania (CT), Torino (TO) e Rimini (RN), per il periodo dal 15.07.2009 al 23.02.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data

22.07.2009, in favore di un numero massimo di 20 unità lavorative della società MAHA SPA, per il periodo 15.07.2009 al 23.02.2010, per i lavoratori così suddivisi:

- Avellino (AV) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 0804275271
- Teverola (CE) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 2005756858
- Viterbo (VT) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 9202634996
- Castrovillari (CS) – Tot 2 lavoratori - Matricola INPS 2506150834
- San Giuliano M. (MI) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 4966403378
- Brescia (BS) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 1513395300
- Modugno (BA) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 0913440056
- Brindisi (BR) – Tot 4 lavoratori - Matricola INPS 1603180320
- Siracusa (SR) – Tot 3 lavoratori - Matricola INPS 7603597391
- Ragusa (RG) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 6505870441
- Catania (CT) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 2108163661
- Torino (TO) – Tot 2 lavoratori - Matricola INPS 8136231242
- Rimini (RN) – Tot 1 lavoratore - Matricola INPS 3211891830.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata

mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 210.236,40 (duecentodiecimiladuecentotrentasei/40).

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 210.236,40 (duecentodiecimiladuecentotrentasei/40), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06722

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 7-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle cooperative associate ANCP operanti nel Settore degli Appalti Ferroviari. (Decreto n. 51881).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del Sottosegretario pro tempore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009), Campania (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Sicilia (22.04.2009), Veneto (16.04.2009), Calabria (22.04.2009), Toscana (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009) e Abruzzo (17.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 13 ottobre 2009, relativo alle Cooperative associate ANCP ed operanti nel SETTORE DEGLI APPALTI FERROVIARI per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente
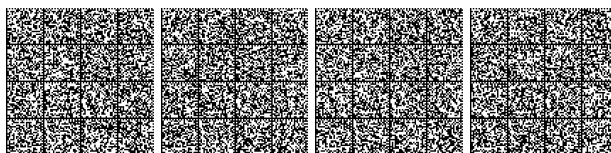
normativa, in favore di un numero massimo di 429 unità lavorative in forza presso gli stabilimenti ubicati nelle Regioni Lazio (105 lavoratori), Campania (181 lavoratori), Piemonte (50 lavoratori), Sicilia (23 lavoratori), Veneto (36 lavoratori), Calabria (10 lavoratori), Toscana (3 lavoratori), Lombardia (8 lavoratori), Emilia Romagna (3 lavoratori) e Abruzzo (10 lavoratori), per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (06.11.2009), Campania (16.11.2009), Piemonte (27.11.2009), Sicilia (05.02.2010), Veneto (12.01.2010), Calabria (16.11.2009), Toscana (21.01.2010), Lombardia (24.11.2009), Emilia Romagna (26.10.2009) e Abruzzo (18.11.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di dare attuazione all'accordo del 13 ottobre 2009;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, commi
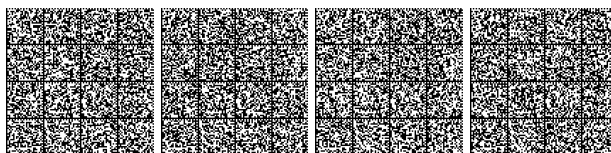
4 e 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 ottobre 2009, è autorizzata la concessione della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga in favore di un numero massimo di n. 429 unità lavorative di cui:

- sospesi a zero ore - fino ad un massimo di n. 36 lavoratori;
- sospesi con riduzione oraria variabile – tutti i restanti lavoratori;

appartenenti alle Cooperative associate ANCP ed operanti nel SETTORE DEGLI APPALTI FERROVIARI, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 40%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione vengono imputate:

- per il periodo dall'01.01.2009 al 30.04.2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore;
- per il periodo dall'01.05.2009 al 31.12.2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

I predetti trattamenti sono integrati, per il periodo dall'01.05.2009 al 31.12.2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00).

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06723

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-*ter*, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società ATA Handling Spa. (Decreto n. 51882).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Sicilia (22.04.2009), Veneto (16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 03.11.2009, relativo alla società ATA HANDLING SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Sicilia (05.02.2010), Veneto (02.12.2009) e Lombardia (24.11.2009) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ATA HANDLING SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
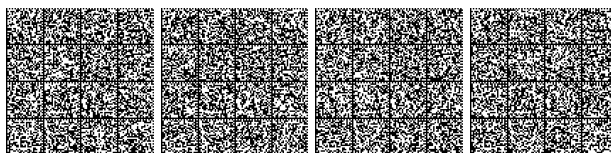
VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ATA HANDLING SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Catania (CT), Venezia (VE), Milano (MI) e Varese (VA), per il periodo dall'01.11.2009 al 31.01.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data

03.11.2009, in favore di un numero massimo di 21 unità lavorative della società ATA HANDLING SPA, per il periodo dall'01.11.2009 al 31.01.2010, per i lavoratori così suddivisi:

- Aeroporto Fontanarossa Catania (CT) – 5 lavoratori;
- Aeroporto Marco Polo (VE) – 6 lavoratori;
- Aeroporto Linate Forlanini (MI) – 4 lavoratori;
- Aeroporto Malpensa 2000 (VA) – 6 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 90.733,86 (novantamilasettecentotrentatre/86).

Matricola INPS: 7042945652-05

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo per l’Occupazione, pari ad euro 90.733,86 (novantamilasettecentotrentatre/86), graverà sullo stanziamento di cui all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI

10A06724

DECRETO 13 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti per la società Italia Tour Airlines Spa. (Decreto n. 51883).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce che "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

VISTO l'accordo in data 29.01.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'01.01.2010, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori dalla società di cui trattasi;

VISTA l'istanza con la quale la società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA,** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 01.01.2010 al 30.06.2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Montichiari (BS) e Roma (RM);
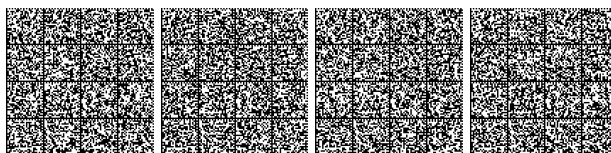
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'01.01.2010 al 30.06.2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti dalla società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA**, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.01.2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti della società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA,** unità in Montichiari (BS) e Roma (RM), per il periodo dall'01.01.2010 al 30.06.2010.

Matricola INPS: 9010261531

Matricola INPS Roma: 9010258207

Pagamento diretto: SI

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 4

La società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A06725
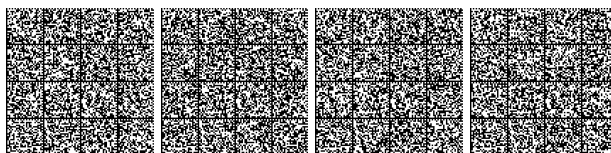
DECRETO 14 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Formenti Seleco Spa. (Decreto n. 52033).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009) e Friuli Venezia Giulia (29.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.02.2010, relativo alla società FORMENTI SELECO SPA, unità di Lissone (MI), Pordenone (PN) e Sessa Aurunca (CE), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali la Regione Campania (01.02.2010), Lombardia (15.02.2010) e Friuli Venezia Giulia (25.01.2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FORMENTI SELECO
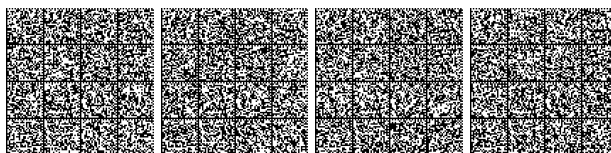
SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FORMENTI SELECO SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Lissone (MI), Pordenone (PN) e Sessa Aurunca (CE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.02.2010, in favore di un numero massimo di 265 unità lavorative, della società FORMENTI SELECO SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Lissone (MI) – 5 lavoratori - Matricola INPS unità: 4914992567;
- Pordenone (PN) – 2 lavoratori - Matricola INPS: 9302234351;
- Sessa Aurunca (CE) – 258 lavoratori - Matricola INPS: 200299231;

per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dall'01.01.2010 al 19.03.2010 e del 30% per il periodo dal 20.03.2010 al 31.12.2010.

A valere sulle risorse del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01.2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.227.142,20 (quattromilioniduecentoventisettemilacentoquarantadue/20).

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo del presente decreto, pari ad euro 4.227.142,20 (quattromilioniduecentoventisettemilacentoquarantadue/20), graverà sulle risorse del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06726

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G003092/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
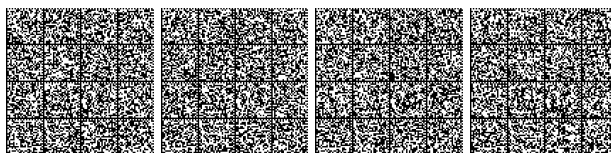
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00